

		<p align="center"><b>Istituto D'Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"</b>          Via Alfieri, 6 – 94015 Piazza Armerina (En)          Cod.mecc. ENIS017006 - C.F. 91049790867 - Tel. 0935 682124 - Fax 681728          Sede professionali: via G. Carducci, 13 – Tel. 0935 680033          e-mail: enis017006@istruzione.it – Pec: enis017006@pec.istruzione.it  <a href="http://www.iisdavinciarmarina.gov.it">www.iisdavinciarmarina.gov.it</a></p>			
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="560 342 847 495"> <b>TECNICI</b>            - Amm. Finanza e marketing            - Sistemi informativi aziendali            - Costruzioni, ambiente e territorio            - Chimica, <u>mat.</u> e <u>biotec.</u> sanitarie         </td> <td data-bbox="847 342 1070 495"> <b>LICEI</b>            - Scienze Umane            - Economico-Sociale            - Linguistico         </td> <td data-bbox="1070 342 1396 495"> <b>PROFESSIONALI</b>            - Odontotecnico            - Manutenzione e Assistenza Tecnica            - Servizi Socio-Sanitari            - Produzione Industria Artigianato         </td> </tr> </table>			<b>TECNICI</b> - Amm. Finanza e marketing - Sistemi informativi aziendali - Costruzioni, ambiente e territorio - Chimica, <u>mat.</u> e <u>biotec.</u> sanitarie	<b>LICEI</b> - Scienze Umane - Economico-Sociale - Linguistico	<b>PROFESSIONALI</b> - Odontotecnico - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Servizi Socio-Sanitari - Produzione Industria Artigianato
<b>TECNICI</b> - Amm. Finanza e marketing - Sistemi informativi aziendali - Costruzioni, ambiente e territorio - Chimica, <u>mat.</u> e <u>biotec.</u> sanitarie	<b>LICEI</b> - Scienze Umane - Economico-Sociale - Linguistico	<b>PROFESSIONALI</b> - Odontotecnico - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Servizi Socio-Sanitari - Produzione Industria Artigianato			

## CIRCOLARE n°

Piazza Armerina, lì 14.10.2019

Al DSGA  
 Al Personale Docente e ATA  
 Alle studentesse ed agli Studenti  
 Alle famiglie per il tramite degli studenti  
 Agli Atti  
 Al sito web

### Oggetto: **Informativa sulla vigilanza degli alunni**

Premesso che:

1. La scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
2. L'attività di vigilanza viene svolta nell'interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
3. La vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di età e di maturità;  
 si forniscono le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali e regolamentari.  
 Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza in differenti situazioni.

#### Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Rientra negli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, il CCNL 2016/18 ricorda che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047, "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il quale vigila e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di

disciplina.

Premesso che a nessun docente o unità di personale ATA è consentito allontanarsi dall'aula/laboratorio/palestra durante le ore di servizio senza preavviso al Dirigente scolastico o ai docenti Collaboratori del DS e loro autorizzazione, si precisa a tal proposito che l'allontanamento dal posto di lavoro (D.lgs 150/2009, D. lgs . 297/1994, CCNL 2016-2018- DLgs 75/17 Decreto Madia) annovera tra le sanzioni quella del licenziamento senza preavviso.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba (non per futili motivi) assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di farlo deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno ed avvisare tempestivamente il Dirigente scolastico o suo Collaboratore o Coadiutore di plesso o settore.

Il collaboratore non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2016/18).

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. **Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti).** Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc.) l'allontanamento degli stessi dall'aula deve essere annotato sul registro di classe e preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori.

### **Vigilanza dall'ingresso dell'edificio o fino al raggiungimento dell'aula**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

### **Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti**

Durante il cambio dell'ora il docente deve attendere, nel limite del possibile e delle comuni norme di buon senso, il collega che lo sostituisce; in tale frangente è particolarmente rilevante la valutazione della maturità degli studenti, per cui i docenti delle classi quinte potranno "sbloccare" l'inizio dei cambi, mentre sarà data particolare attenzione agli studenti più giovani.

Per evidenti ragioni il cambio deve essere effettuato nel più breve tempo possibile.

Al fine di assicurare continuità nella vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono chiamati a collaborare, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno e particolarmente bisognose di attenzione.

Per favorire il cambio di turno tra i docenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi, o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'ufficio di Presidenza o di vice Presidenza.

### **Vigilanza durante la pausa ricreativa**

E' preferibile che gli studenti trascorrono le pause ricreative fuori dalle aule, soprattutto per motivi igienici (permettere il ricambio d'aria, evitare di sporcare l'aula con cibi e bevande ...).

Tuttavia se qualche alunno desiderasse fermarsi in classe (per motivi di studio, malori ...) potrà essergli consentito, a patto che non si verifichino problemi di sicurezza.

La responsabilità della sorveglianza è diffusa a tutti i docenti nell'ambito del proprio orario di servizio.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante la pausa di socializzazione, della durata di 20' minuti tra la fine della 3<sup>a</sup> ora e l'inizio della 4<sup>a</sup> ora (10.30-10.50), la vigilanza interesserà i docenti della terza (ultimi 10') e quarta ora (primi 10') di lezione i quali rimarranno nelle classi e nei piani di appartenenza o negli spazi esterni loro assegnati con successiva circolare.

#### I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

##### *Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni*

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio al termine delle attività del mattino o del pomeriggio, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza i docenti dell'ultima ora vigilano sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula: si ricorda che è vietato far uscire le classi dall'aula prima del termine delle lezioni (si configurerebbe la condotta, illecita, di interruzione di pubblico servizio)

##### *Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori*

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o alle palestre il docente accompagnerà gli studenti ed effettuerà la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto sarà cura degli insegnanti attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati; nelle attività di palestra l'uso degli attrezzi deve essere proprio e sorvegliato dai docenti; comunque devono essere messe in atto tutte le misure che possono servire a tutelare l'incolumità e a prevenire gli infortuni.

Nei laboratori vigono le norme di comportamento previsti dagli appositi regolamenti, che i docenti hanno cura di illustrare agli studenti.

##### *Vigilanza durante lo svolgimento di assemblee di classe/di istituto regolarmente autorizzate*

Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di istituto secondo quanto previsto dalla normativa. Durante il tempo delle assemblee l'attività didattica è sospesa.

La classe rimane sotto la vigilanza del docente delle corrispondenti ore di lezione nei locali ove si svolge l'assemblea.

##### *Vigilanza durante lo sciopero del personale*

In caso di sciopero del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, secondo tutte le procedure di comunicazione e pubblicazione, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

##### *Procedura da attivare in caso di malore/infortunio*

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula:

Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente in istituto;

Valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà la richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118), provvedendo ad avvisare l'Ufficio di Presidenza.

L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposita relazione da consegnare in segreteria il giorno stesso dell'accaduto.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenni dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico o da un docente libero e disponibile.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

#### Vigilanza in caso di evacuazione dell'istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dell'istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione.

Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

#### Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente può essere deliberata, sempre che ricorrano effettivamente esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istruzione scolastica correlata (CM n. 291/92)".

In caso di partecipazione di uno studente portatore di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

#### Vigilanza tra la fine delle lezioni e l'inizio di attività pomeridiane.

E' consentito agli studenti permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, sportelli, attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa) esclusivamente nei locali individuati, per la consumazione dei pasti. In tale arco di tempo nessun tipo di sorveglianza verrà predisposto dall'Istituto

Il Dirigente  
Vilma Piazza(\*)

(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93